



## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Criscuolo

- Presidente -

Sent. n. sez. 501

Massimo Ricciareli

CC - 4/5/2022

Ercole Aprile

R.G.N. 10588/2022

Gaetano De Amicis

Paolo Di Geronimo

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso proposto da

ΙP

, nato ad Ascoli Piceno il (.....)

avverso l'ordinanza emessa l'1/3/2022 dal Tribunale di Ancona;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'avvocato Francesco Voltaroni, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

# **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale del riesame di Ancona confermava l'ordinanza con la quale

1



- I P veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione ai reati di peculato e falso ideologico in atto pubblico. All'indagato, in particolare, si contestava che, nella qualifica di medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale ed autorizzato ad effettuare la vaccinazione anti Covid-19, avrebbe in più occasioni omesso di somministrare il vaccino, facendo falsamente risultare l'avvenuta vaccinazione.
- 2.Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge.
- 2.1. Nello specifico, con il primo motivo si contesta la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, principalmente consistenti nel controllo dei tabulati telefonici e delle registrazioni "Telepass" relative alle autovetture dei pazienti, dai quali si sarebbe desunto che i soggetti, di cui si attestava l'avvenuta vaccinazione, non si sarebbero recati presso lo studio del dott. I P nelle date in cui quest'ultimo effettuava la comunicazione al Ministero della salute, necessaria per il rilascio del "Green pass".

Si sostiene che gli elementi valorizzati erano del tutto neutri, posto che l'indagato avrebbe effettuato la registrazione dell'avvenuta vaccinazione anche in date diverse rispetto a quella dell'effettiva inoculazione; inoltre, i dati relativi all'aggancio delle celle telefoniche e dei transiti autostradali non sarebbero dirimenti, ben potendosi ipotizzare il mancato uso del cellulare da parte dei pazienti, o l'arrivo presso lo studio del dott. I P con mezzi diversi dall'autovettura.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'individuazione della misura cautelare adeguata a garantire le esigenze cautelari. In particolare, si assume che gli arresti domiciliari costituirebbero una misura eccessiva, posto che sarebbe stato sufficiente disporre una misura interdittiva, impedendo in tal modo lo svolgimento dell'attività medica propedeutica alla reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede.

Si contesta, al contempo, anche l'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio che avrebbe sorretto l'esigenza di disporre la più grave misura degli arresti domiciliari, sul presupposto che i soggetti che avrebbero ottenuto il falso rilascio della certificazione di avvenuta vaccinazione sarebbero concorrenti nel reato e, quindi, per ciò solo non risulterebbe in concreto necessaria una qualche condotta di IP finalizzata a concordare una versione di favore.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. l. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.





### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- 1. Il ricorso è parzialmente fondato.
- 2. Il primo motivo di ricorso, concernente la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reato, consiste in una non consentita prospettazione di ricostruzioni alternative ed inidonee a sminuire il quadro indiziario. Invero, l'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione logica e priva di contraddizioni lì dove ha valorizzato i plurimi elementi acquisiti nel corso delle indagini, tutti convergenti nell'escludere che i soggetti asseritamente vaccinati si siano realmente recati presso lo studio del dott. I P

È pur vero che gli elementi valorizzati hanno una valenza essenzialmente indiziaria, ma ciò non inficia la loro affidabilità, nella misura in cui consentono di escludere che i soggetti che l'indagato avrebbe vaccinato si siano mai recati presso il suo studio. I dati concernenti il mancato aggancio della cella telefonica che serve l'area in cui si trova lo studio, il mancato rilevamento di passaggi autostradali, nonché i servizi di osservazione e controllo sono tutti dati che – salvo la verifica in fatto demandata alla fase del giudizio – forniscono ampiamente il necessario quadro di gravità indiziaria richiesto in sede cautelare.

3. Il secondo motivo, articolato come violazione di legge ma contemplante anche un vizio di motivazione, è fondato, nella misura in cui il Tribunale del riesame non ha esaustivamente valutato le ragioni che avrebbero consentito l'applicazione di una misura interdittiva.

Nell'ordinanza si indicano correttamente gli elementi che depongono a sostegno dell'attualità delle esigenze cautelari, valorizzando non solo la specifica condotta posta in essere, ma anche il precedente specifico da cui l'indagato è gravato.

In ordine al criterio di scelta della misura cautelare, tuttavia, il Tribunale si limita ad affermare che gli arresti domiciliari sono proporzionati alla gravità dei fatti, senza fornire una specifica motivazione in merito all'idoneità di una misura interdittiva a salvaguardare le esigenze cautelari.

Tale carenza non è colmata neppure dal dedotto rischio di inquinamento probatorio che è descritto quale una mera eventualità, senza che siano indicati elementi concreti sulla base dei quali verificare se ed in che modo l'indagato potrebbe incidere negativamente sull'acquisizione di elementi probatori che, peraltro, risultano già consolidati.

3.1. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'ordinanza vada annullata limitatamente all'aspetto concernente la valutazione di idoneità di una misura





interdittiva a salvaguardare le esigenze cautelari, dovendosi in concreto verificare se l'eventuale interdizione dallo svolgimento del pubblico servizio, ovvero l'interdizione dall'esercizio della professione medica escludano di per sé la possibilità che le condotte di peculato e falso possano essere reiterate.

Occorre ribadire, infatti, che il principio di proporzionalità comporta che, ove il *periculum libertatis* sia individuato nel rischio di abuso dei pubblici poteri o della qualità, il giudice debba preventivamente verificare l'adeguatezza della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelare che si intendere prevenire (Sez.6, n. 40529 de 14/10/2021, Zappalà, Rv. 282181).

Analogo principio è applicabile anche con riguardo al divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale, dovendosi anche in tal caso valutare se il reato la cui reiterazione si intende prevenire presuppone necessariamente lo svolgimento della suddetta attività.

Ne consegue che il Tribunale, nel rinnovare il giudizio di adeguatezza, dovrà confrontarsi con la specificità del fatto per il quale si procede, verificando preliminarmente se e quale delle misure interdittive in astratto applicabili consenta di salvaguardare il pericolo di reiterazione e, solo nel caso in cui si ritenga l'assoluta inidoneità di tali misure, eventualmente confermare quella più grave degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.

Così deciso il 4 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Paolo Di Geronimo

Il Presidente

Anna Criscuolo